



**Comune di VALEGGIO SUL MINCIO**  
**Provincia di VERONA**

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA**  
**DELLA TASSA RIFIUTI**  
**(TARI)**

Approvato con delibera di C.C. n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

## Indice

|                                                                                                           |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO .....                                                                    | 3  |
| ART. 2 – PRESUPPOSTO DELLA TASSA .....                                                                    | 3  |
| ART. 3 – DEFINIZIONI .....                                                                                | 3  |
| ART. 4 - SOGGETTI PASSIVI .....                                                                           | 6  |
| ART. 5 - LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO .....                                                 | 7  |
| ART. 6 - LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO .....                                            | 8  |
| ART. 7 – AGEVOLAZIONI PER AVVIO AL RECUPERO DEL TOTALE DEI RIFIUTI URBANI.....                            | 10 |
| ART. 8 - OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE PER L'USCITA E IL REINTEGRO DAL/NEL SERVIZIO PUBBLICO DI RACCOLTA..... | 10 |
| ART. 9 - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE .....                                                       | 12 |
| ART. 10 - ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI.....                                                            | 12 |
| ART. 11 - COSTI DI GESTIONE .....                                                                         | 12 |
| ART. 12 - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE .....                                                              | 12 |
| ART. 13 - ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA .....                                                               | 13 |
| ART. 14 - CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE.....                                                | 13 |
| ART. 15 - DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE.....                          | 14 |
| ART. 16 - OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA.....                                                                    | 15 |
| ART. 17 - ZONE NON SERVITE.....                                                                           | 15 |
| ART. 18 - MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO .....                                                          | 16 |
| ART. 19 - RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE .....                                        | 16 |
| ART. 20 - RIDUZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE.....                                                     | 17 |
| ART. 21 – TRIBUTO GIORNALIERO .....                                                                       | 18 |
| ART. 22 - CUMULO DI RIDUZIONI .....                                                                       | 19 |
| ART. 23 - TRIBUTO PROVINCIALE.....                                                                        | 19 |
| ART. 24 – RISCOSSIONE .....                                                                               | 19 |
| ART. 25 - IMPORTI MINIMI .....                                                                            | 19 |
| ART. 26 - DICHIARAZIONE TARI .....                                                                        | 20 |
| ART. 27 - RIMBORSI E COMPENSAZIONE.....                                                                   | 21 |
| Art. 28 - FUNZIONARIO RESPONSABILE.....                                                                   | 22 |
| ART. 29 - VERIFICHE ED ACCERTAMENTI.....                                                                  | 22 |
| ART. 30 - MISURE PREVENTIVE PER SOSTENERE IL CONTRASTO DELL'EVASIONE DEI TRIBUTI LOCALI.....              | 23 |
| ART. 31 - SANZIONI ED INTERESSI .....                                                                     | 23 |
| ART. 32 - RISCOSSIONE COATTIVA.....                                                                       | 24 |
| ART. 33 - DILAZIONI DI PAGAMENTO E ULTERIORI RATEIZZAZIONI .....                                          | 24 |
| ART. 34 – FONDO PER IL POTENZIAMENTO DELLA GESTIONE DELLE ENTRATE.....                                    | 24 |
| ART. 35 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI .....                                                            | 24 |
| ART. 36 - ENTRATA IN VIGORE E NORME FINALI.....                                                           | 25 |

## **ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, disciplina l'applicazione della Tassa Rifiuti TARI nel Comune di Valeggio sul mincio, istituita dall'art. 1, commi 639 e seguenti, della Legge 27/12/2013, n. 147, come modificata dal D.L. 06/03/2014 n. 16, coordinato con la legge di conversione 2 maggio 2014, n. 68 e dall'art. 1 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, alla luce di quanto disposto dall'art. 1, comma 738, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, che ha abolito, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, l'imposta unica comunale, facendo però salva la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI).

2. Il regolamento è conforme al D.Lgs. 116/2020, di riforma della definizione di rifiuto urbano e di rifiuto speciale, in attuazione della Direttiva (UE) 2018/851, di modifica della direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti Direttiva (UE) 2018/852, di modifica della direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti da imballaggio.

3. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti e, ove applicabili, le disposizioni di altri regolamenti comunali.

## **ART. 2 – PRESUPPOSTO DELLA TASSA**

1. Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

2. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

3. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani.

## **ART. 3 – DEFINIZIONI**

1. I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

2. Sono rifiuti urbani:

- 1 i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
2. i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-*quinquies* del d.lgs. 152/2006;

3. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
4. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
5. i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
6. i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3,4 e 5;
7. I rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione.

3. Sono rifiuti speciali:

- a. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agroindustriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del Codice civile, e della pesca;
- b. i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-*bis* del d.lgs. 152/2006;
- c. i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi dai rifiuti urbani;
- d. i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi dai rifiuti urbani;
- e. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi dai rifiuti urbani;
- f. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi dai rifiuti urbani;
- g. i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
- h. i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi dai rifiuti urbani;
- i. i veicoli fuori uso.

4. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'Allegato I della parte quarta del d.lgs. 152/2006.

5. Ai fini del presente Regolamento si intende per:

- a. «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
- b. «produttore di rifiuti»: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. f), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);

- c. «detentore», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
- d. «prevenzione»: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. m), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che riducono:
- e. la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita;
- f. gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana;
- g. il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti.
- h. «conferimento»: l'attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o del detentore alle successive fasi di gestione;
- i. «gestione dei rifiuti», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. n), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediari; non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati;
- j. «gestore»: il soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti;
- k. «raccolta», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. o), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera «mm» dell'art. 183, comma 1, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;
- l. «raccolta differenziata», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. p), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
- m. «riciclaggio», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;
- n. «spazzamento delle strade», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. oo), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;
- o. «autocompostaggio», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;

- p. «compostaggio di comunità», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. qq-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti;
- q. «rifiuto organico», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. d), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, uffici, attività all'ingrosso, mense, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti equiparabili prodotti dagli impianti dell'industria alimentare;
- r. «rifiuti alimentari», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. d-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, tutti gli alimenti di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n.178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che sono diventati rifiuti;
- s. «utenza domestica»: l'utenza adibita o destinata ad uso di civile abitazione;
- t. «utenza non domestica»: l'utenza adibita o destinata ad usi diversi dall'utenza domestica;
- u. «parte fissa della tassa»: è la quota parte della tassa rifiuti relativa alle componenti essenziali del costo del servizio riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché ad altri costi di esercizio non ricompresi nella parte variabile della tassa oltre ai costi destinati al godimento collettivo di un ambiente pulito e alla tutela dell'ambiente;
- v. «parte variabile della tassa»: è la quota parte della tassa rifiuti che comprende i costi rapportati alla quantità di rifiuti conferiti, ai servizi forniti e all'entità dei costi di gestione;
- w. «centro di Raccolta», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. mm), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, un'area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento;
- x. «centro del Riuso»: locale o area presidiata allestita per il ritiro, l'esposizione e la distribuzione, senza fini di lucro, di beni usati e funzionanti suscettibili di riutilizzo;
- y. «riutilizzo», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. r) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti.
- z. «preparazione per il riutilizzo», ai sensi dell'art. 183, c. 1, lett. q) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento.
- aa. «recupero», ai sensi dell'art. 183, c. 1, lett. t) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.

#### **ART. 4 - SOGGETTI PASSIVI**

1. Il tributo è dovuto da coloro che possiedono, occupano o detengono i locali o le aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
3. Nell'ipotesi di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
4. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.
5. Per le unità immobiliari ubicate in condominio-residence, l'utenza viene intestata a chi detiene il diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento sull'immobile.
6. Per i fabbricati abitativi locati per periodi inferiori a un anno per i quali l'inquilino non abbia acquisito la residenza, l'utenza viene intestata a chi detiene il diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento sull'immobile.

## **ART . 5 - LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO**

1. Sono soggetti al tributo tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili su quattro lati qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti interamente o prevalentemente nel territorio del Comune.
2. La presenza di arredo e l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
3. Sono soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insista interamente o prevalentemente nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escluse quelle aventi destinazione accessoria o pertinenziale di civili abitazioni.
4. I magazzini relativi ai prodotti finiti sono assoggettati alla TARI, poiché di norma e per costante giurisprudenza vi si producono prevalentemente rifiuti urbani.
5. Per le attività industriali, al pari delle attività artigianali, commerciali e di servizio, saranno escluse dalla tassazione solo le zone ove si producono in via prevalente e continuativa rifiuti

speciali diversi dai rifiuti urbani. Le altre zone, come i magazzini, ad eccezione di quelli di materie prime strettamente connessi al ciclo produttivo, gli uffici, le mense, saranno soggette alla TARI, salvo la possibilità per l'UND di avvalersi di un soggetto privato che provveda all'avvio al recupero dei detti rifiuti ai sensi dell'art. 6 del presente regolamento, con la conseguente debenza della sola quota fissa della tariffa. Resta salva la facoltà di avvio al riciclo con riduzione proporzionale della quota variabile ai sensi dell'art. 18 del presente regolamento.

6. Sono soggette al tributo le attività che pur qualificate agricole dal legislatore italiano, sono produttive di rifiuti urbani come quelli prodotti negli agriturismi, negli spacci o altri luoghi di vendita diretta del prodotto agricolo, luoghi di somministrazione alimenti o bevande o negli uffici e magazzini di un'impresa agro-industriale di trasformazione e commercializzazione.

## **ART. 6 - LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO**

1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree che non possono, per loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, produrre rifiuti o produttivi di rifiuti non conferibili al servizio pubblico. Il contribuente è tenuto a dichiarare il possesso e la destinazione di suddetti locali o aree e, se richiesto, a fornire idonea documentazione comprovante la non assoggettabilità al tributo.

2. Sono locali e aree non soggetti al tributo:

### **a1) per le Utenze domestiche**

- solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, celle frigorifere, vano ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
- locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica) e/o non arredati;
- locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
- superfici coperte di altezza inferiore a 150 centimetri.
- aree scoperte aventi destinazione accessoria o pertinenziale di civili abitazioni.

### **a2) per le Utenze non domestiche**

- locali dove si producono esclusivamente, di regola, rifiuti pericolosi e/o speciali secondo le disposizioni normative vigenti, a condizione che il soggetto passivo presenti regolare dichiarazione TARI e ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alle normative vigenti;
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
- aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura e le serre a terra;
- le superfici di locali ed aree adibiti all'esercizio dell'impresa agricola, con esclusione delle superfici destinate ad attività ricettive, di esposizione e di vendita, alle quali verranno applicate tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso;
- le superfici adibite all'allevamento degli animali;
- aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;
- aree impraticabili o intercluse da recinzione;

- aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
- le superfici di impianti sportivi e palestre riservate e di fatto utilizzate esclusivamente dai praticanti l'attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro e simili;
- i distributori di carburante, le aree non utilizzate o inutilizzabili in quanto intercluse da stabile recinzione visibile, le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi, le aree visibilmente adibite all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio, mentre sono soggetti alla tassa i locali adibiti a magazzini, uffici, nonché l'area di proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, la superficie convenzionale calcolata sulla base di 15 metri quadrati per colonnina di erogazione;
- i magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva, occupati da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali;
- le aree delle utenze non domestiche se adibite esclusivamente ad aree di accesso, manovra, transito e movimentazione mezzi, i posti auto, parcheggi gratuiti per le maestranze o per ospiti di imprese e le aree verdi destinate ad ornamento;
- le aree destinate esclusivamente al passaggio dei mezzi per la movimentazione o di carico e scarico, le aree ove sono insediati impianti o linee produttive completamente automatizzati;
- le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private produttive di rifiuti speciali, adibite a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.

b) aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili quali, a titolo di esempio, parcheggi, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, zone di transito e manovra degli autoveicoli, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;

c) i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri;

d) aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva;

e) le superfici di locali ed aree adibite all'esercizio dell'attività didattica delle scuole paritarie;

f) le superfici di locali ed aree di enti o associazioni senza scopo di lucro, diversi da Case di Cura o Case di Riposo e similari, utilizzate esclusivamente per finalità stabilite nello statuto, fatta eccezione per quelle destinate a dispense alimentari, cucine, zone di somministrazione di alimenti e bevande, attività di svago ed intrattenimento o similari, locali ad uso abitativo;

g) le aree e le superfici occupate da cantieri edili, ad esclusione dei locali adibiti ad ufficio di cantiere, mense, spogliatoi e servizi, ed altresì delle superfici ove sono prodotti rifiuti urbani;

h) le aree delle unità immobiliari adibite a culto, limitatamente alle zone ove vengono officiate le funzioni religiose;

3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

## **ART 7 – AGEVOLAZIONI PER AVVIO AL RECUPERO DEL TOTALE DEI RIFIUTI URBANI**

1. Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico il totale dei propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Le utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al recupero del totale dei rifiuti urbani prodotti, sono escluse dalla corresponsione della parte variabile della tassa riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione e, per tali superfici, sono tenuti alla corresponsione della sola parte fissa.
3. Per le utenze non domestiche di cui al comma 2 la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale, tenendo conto dell'organizzazione del servizio e dell'impatto del rientro sia in termini di modalità, che di tempi di svolgimento e di costi.

## **ART 8 - OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE PER L'USCITA E IL REINTEGRO DAL/NEL SERVIZIO PUBBLICO DI RACCOLTA**

1. Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di cui all'articolo 6 del presente Regolamento e conferire a recupero al di fuori del servizio pubblico la totalità dei propri rifiuti urbani, devono darne comunicazione preventiva al Comune via PEC, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021 la comunicazione doveva essere presentata entro il 31 maggio, con effetti a decorrere dal 1° gennaio 2022.
2. Per comunicare la scelta di cui ai commi precedente, l'utente è tenuto alla presentazione di una comunicazione redatta secondo il modello predisposto dal Comune, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa/attività, nella quale devono essere indicati: l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti), la durata del periodo, non inferiore a cinque anni, per la quale si intende esercitare tale opzione, l'impegno a restituire le attrezzature pubbliche in uso quali, cassoni e containers, il/i soggetto/i autorizzato/i con i quali è stato stipulato apposito contratto. Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell'autocertificazione, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti (impianti di

primo conferimento che effettuano il recupero rifiuti). Tale comunicazione è valida anche quale denuncia di variazione ai fini della TARI.

3. La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo di cui al presente articolo, entro i termini stabiliti dai commi precedenti, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.

4. Il Comune, ricevuta la comunicazione, ne darà notizia al gestore del servizio rifiuti, nonché all'Ufficio Ecologia ai fini del distacco dal servizio pubblico.

5. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di soggetti privati, devono comunicarlo tramite PEC al Comune, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dall'anno successivo, fatta salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico di riprendere l'erogazione del servizio, come disposto dal comma 3 del precedente art.6.

6. Entro il 30 aprile di ciascun anno l'utenza non domestica che ha conferito a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve comunicare al Comune – fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo – i quantitativi dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero nell'anno precedente che dovrà essere uguale o superiore al totale dei rifiuti prodotti dell'anno precedente l'uscita e desumibili dal MUD o dagli appositi formulari di identificazione dei rifiuti allegando attestazione rilasciata dal soggetto (o dai soggetti) che ha effettuato l'attività di recupero dei rifiuti stessi, che dovrà contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero.

7. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta relativa a tutte le superfici occupate produttive di rifiuti urbani e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli di cui all'art. 31 del presente regolamento comunale.

8. Le utenze non domestiche che diventano soggetti passivi TARI dopo il 30 giugno di ciascun anno e dopo il primo giugno per l'anno 2021, possono da subito avvalersi del gestore privato per l'avvio al recupero dei rifiuti urbani dandone opportuna comunicazione al Comune (uffici tributi ed ecologia), utilizzando il modello previsto dal precedente comma 2, a mezzo PEC, entro 30 giorni dall'avvio dell'attività sul territorio comunale. La fuoriuscita dal servizio pubblico per le annualità successive avviene entro i termini di legge ordinari (30 giugno dell'anno con decorrenza dal primo gennaio dell'anno seguente).

9. Le utenze non domestiche che alla data di entrata in vigore del presente regolamento godono di riduzioni o esenzioni per avvio al recupero o alla raccolta e smaltimento a proprie stese di rifiuti urbani, continueranno a godere della riduzione e/o esenzione della sola parte variabile

della tariffa purch  presentino, entro il 30 aprile di ciascun anno, opportuna documentazione circa il corretto avvio al recupero o smaltimento dei rifiuti. Qualora tali utenze desiderino ottenere il reintegro nel servizio pubblico di raccolta, devono comunicarlo tramite PEC al Comune, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dall'anno successivo, fatta salva la possibilit  per il gestore del servizio pubblico di riprendere l'erogazione del servizio.

## **ART. 9 - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE**

1. La superficie tassabile   quella calpestabile. La superficie calpestabile dei fabbricati viene misurata sul filo interno dei muri e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti. La superficie complessiva   arrotondata per eccesso se la frazione   superiore o uguale al mezzo metro quadrato, e per difetto, se la frazione   inferiore al mezzo metro quadrato. L'utente   obbligato a fornire, nella dichiarazione di cui all'articolo 26, l'indicazione della superficie calpestabile allegando eventualmente la planimetria catastale dell'immobile. In difetto, si considera la superficie risultante dalla planimetria catastale dell'immobile o, in mancanza di questa, l'80 per cento della superficie catastale determinata con i criteri di cui all'allegato C del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

4. Nella determinazione della predetta superficie non si tiene conto dei locali con altezza inferiore a 1,50 mt, dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori ecc. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale.

6. Per le utenze non domestiche che svolgono la propria attivit  sotto tettoie o pensiline,   di regola soggetta al tributo l'area della proiezione al suolo della pensilina.

## **ART. 10 - ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI**

1. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n. 31.

## **ART. 11 - COSTI DI GESTIONE**

1. Il tributo comunale sui rifiuti   istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani.

2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Economico Finanziario, redatto e approvato secondo le direttive stabilite da ARERA.

## **ART. 12 - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE**

1. Il tributo comunale   corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. La tariffa è determinata sulla base del Piano Economico Finanziario con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data stabilita dalla legge.

4. Il metodo tariffario si atterrà alle disposizioni di ARERA - Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente-, ai sensi dell'art. 1, c. 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205.

### **ART. 13 - ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA**

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.

2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.

3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali, anche in base ai coefficienti di produttività Kb e Kd di cui alle tabelle 2 e 4a Allegato 1 al regolamento del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

4. E' assicurata la riduzione alle utenze domestiche per la raccolta differenziata delle frazioni umide e delle altre frazioni, prevista dall'articolo 14, comma 17, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, e dall'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

5. In caso di utenze la cui gestione dei rifiuti comporti costi aggiuntivi rispetto ad utenze similari, la Giunta comunale potrà prevedere maggiorazioni tariffarie in rapporto ai maggiori costi presunti da sostenere o specifici addebiti per spese straordinarie sostenute.

### **ART. 14 - CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE**

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nella tabella 4a, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e s.m.i..

2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere le utenze non domestiche, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività, a quanto risultante dall'iscrizione alla CC.II.AA o nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.

3. Sono tuttavia sempre applicate tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici di: uffici, mense, i locali accessori, e locali e aree di deposito di attività industriali artigianali e di servizi. Sono altresì sempre applicate tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici destinate ad attività ricettive, di esposizione e di vendita di attività agricole.

4. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi.

5. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.

6. Per i locali adibiti a civile abitazione, ove parte della superficie sia destinata allo svolgimento di un'attività economica o professionale, a questa superficie è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

7. Per i locali e le aree utilizzati dalle attività ricettive di tipo extralberghiero del tipo B&B, affittacamere, locazioni turistiche o similari, la tariffa è assimilata alle utenze 7-Alberghi con ristorante o 8-Alberghi senza ristorante della Tabella 4° del D.P.R. n. 158/1999.

8. Per i locali e le aree di Comunità di Recupero, Case di cura e assistenza, Case di Riposo e similari la tariffa è quella delle utenze 9-Case di cura e riposo e 10-Ospedali della Tabella 4° del D.P.R. n. 158/1999.

## **ART. 15 - DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE**

1. Ai sensi del D.P.R. 27/04/1999, n. 158, la tariffa del tributo per le utenze domestiche è commisurata, oltre che alla superficie, anche al numero degli componenti il nucleo familiare.

2. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell'applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali. Nel numero dei componenti devono essere altresì dichiarate le persone che, pur non facendo parte del nucleo familiare anagrafico, risultano residenti nello stesso immobile e le persone ivi dimoranti per almeno sei mesi nell'anno solare.

3. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è:

- per i soggetti residenti, quello risultante al primo gennaio dell'anno di riferimento ovvero se successiva, alla data di iscrizione anagrafica. E' fatto salvo eventuale congruaggio per le variazioni intervenute in corso d'anno.
- per i soggetti non residenti e per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), salvo prova contraria, quello indicato dall'utente sulla dichiarazione o, in mancanza, 1 componente ogni 30 metri quadrati o frazione di 30 metri quadrati con riduzione del 40%.

4. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate dal soggetto passivo, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti, le quali sono comunicate dall'Ufficio anagrafico comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa.

5. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.

Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.

6. Per le abitazioni a disposizione dotate di utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica) e arredate, ma non utilizzate sulla base di specifica dichiarazione, il cui proprietario sia cittadino residente a Valeggio sul Mincio, o per le case non utilizzate di proprietà di cittadini ospitati presso case di riposo, la tassa viene calcolata sulla base di un componente con riduzione del 30%.

7. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze non domestiche, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative.

8. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

9. Le abitazioni utilizzate da associazioni ed enti senza scopo di lucro per finalità assistenziali del tipo case-famiglia, appartamenti protetti o semi-protetti a favore di soggetti in difficoltà, sono soggette alla tassa rifiuti con la categoria delle utenze domestiche con numero di componenti "6 o più".

## **ART. 16 - OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA**

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia l'occupazione, la detenzione o, nell'ipotesi di cui all'art. 2, comma 2, il possesso.

2. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina l'occupazione, la detenzione o il possesso, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione nel termine indicato dal presente regolamento.

## **ART. 17 - ZONE NON SERVITE**

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani. Si considerano comunque ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza,

calcolata dal punto di accesso pedonale alla proprietà privata al più vicino punto di raccolta, non è superiore a 300 metri lineari.

2. Per la finalità di cui al precedente comma la distanza viene calcolata dall'accesso pedonale o carrabile alla proprietà privata al più vicino punto di raccolta, percorrendo la strada pedonale più breve.

3. Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita e di fatto non servite dalla raccolta, il tributo da applicare è ridotto in misura del 60%.

4. La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione di apposita dichiarazione e viene meno a decorrere dall'anno successivo a quello di attivazione del servizio di raccolta.

## **ART. 18 - MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO**

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo, per i giorni di mancato svolgimento del servizio, è dovuto dai contribuenti coinvolti in misura del 20 % .

## **ART. 19 - RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE**

1. Per le utenze domestiche con significativa produzione di rifiuti organici (codifiche 22, 23, 24, 25, 27) che provvedono a smaltire in proprio gli scarti organici mediante compostaggio domestico è prevista una riduzione del 20% della parte variabile della tariffa, con effetto dalla dichiarazione presentata all'ufficio su modello predisposto dal Servizio Tributi. Suddetta istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare al Comune/soggetto gestore la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio. Con la presentazione della sopra citata istanza il contribuente autorizza altresì il Comune/soggetto gestore a provvedere alle verifiche periodiche al fine di accertare la reale e corretta pratica di compostaggio.

2. Le famiglie che si trovano in stato di disagio economico possono richiedere al Servizio Tributi la rateazione dell'importo dovuto per TARI, con le modalità e nei termini indicati dal Regolamento comunale delle Entrate. Nei casi più gravi, attestati dai Servizi Sociali, possono essere concesse esenzioni.

3. Il Consiglio Comunale, con l'annuale delibera di approvazione delle tariffe, potrà prevedere agevolazioni tariffarie per le abitazioni di superficie superiore a 100 mq con un solo occupante di età pari o superiore a 75 anni.

4. La tariffa relativa alle utenze domestiche di cui all'art. 20 comma 2 non utilizzate da alcuno e quella relativa alle abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o ad altro uso limitato o discontinuo, è ridotta del 40%.

5. I componenti della famiglia anagrafica con invalidità riconosciuta del 100% non vengono computati ai fini della TARI, in caso di famiglie monocomponenti sarà applicata la tariffa per 1 componente con riduzione del 30%;

## **ART. 20 - RIDUZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE**

1. Le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al riciclo parte dei rifiuti urbani prodotti hanno diritto ad una riduzione della parte variabile del tributo.

2. La riduzione viene calcolata in base al rapporto tra il quantitativo di rifiuti urbani che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo e la produzione complessiva di rifiuti prodotti dall'utenza nel corso del medesimo anno.

La riduzione così determinata non può essere, comunque, superiore al 65% della parte variabile della tariffa.

Se l'interessato non è in grado di documentare la quantità complessiva annua di rifiuti prodotti, per il calcolo della riduzione si considera il prodotto tra la superficie assoggettabile al tributo ed il coefficiente massimo di produzione annua per l'attribuzione della quota variabile della tariffa (coefficiente  $K_d$ ) della categoria corrispondente, indicato nel provvedimento di determinazione annuale delle tariffe.

3. Al fine di ottenere la riduzione di cui al comma 1, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare entro il 30 aprile dell'anno successivo la documentazione comprovante la quantità e qualità dei rifiuti avviati al riciclo.

4. La riduzione verrà calcolata a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza.

5. I locali e le aree occupate da enti e associazioni senza fini di lucro che svolgono attività di carattere sociale, culturale, ricreativo e sportivo nell'interesse collettivo e le attività rilevanti nella tutela dell'ambiente sono esenti dalla quota variabile della Tassa;

6. Per le utenze dei centri commerciali integrati ove non venga effettuato il servizio di raccolta dei rifiuti tramite privativa comunale e che provvedano, a proprie spese, tramite soggetti autorizzati, al riciclo e al corretto smaltimento dei rifiuti, la parte variabile della tariffa è ridotta del 100%, previa sottoscrizione di apposito protocollo di intesa.

7. Sono previste riduzioni del 60% della parte variabile della tariffa a favore degli pubblici esercizi che dismettono l'uso degli apparecchi da gioco di cui all'art.110, comma 6, del TULPS approvato con R.D. 773/1931 e s.m.i.. Tale riduzione decorre dalla data di comunicazione al Comune della dismissione degli apparecchi da gioco, su specifico modello predisposto dal Servizio Tributi.

8. Laddove vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano di regola i rifiuti speciali, la superficie tassabile è calcolata forfetariamente in ragione del 30%. per le attività di seguito elencate:

falegnamerie, autocarrozzerie, autofficine, gommisti, elettrauto, lavanderie, verniciature, galvanotecnici, fonderie, concerie, laboratori di analisi mediche e radiologiche, odontotecnici, lavorazione marmi, officine metalmeccaniche, vetrerie, tipografie.

## **ART. 21 – TRIBUTO GIORNALIERO**

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero.

2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.

3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.

4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo maggiorata del 100%. E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.

5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.

6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per la tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e, a partire dall'entrata in vigore dell'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11 del Decreto Legislativo 23/2011, secondo i termini e le modalità di pagamento della stessa.

7. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.

8. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

9. Il tributo giornaliero dovuto dalle utenze non domestiche appartenenti alla categoria 16-banchi di mercato beni durevoli e alla categoria 29-banchi di mercato generi alimentari si intende assolto con il pagamento del canone mercatale del Canone Unico disciplinato dal regolamento approvato con deliberazione di C.C. n. 5/2021.

## **ART. 22 - CUMULO DI RIDUZIONI**

1. Qualora si rendano applicabili più riduzioni le stesse potranno essere cumulate fino ad un massimo del 65%.

## **ART. 23 - TRIBUTO PROVINCIALE**

1. E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92.

2. Il tributo è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia.

## **ART. 24 – RISCOSSIONE**

1. Il Comune riscuote il tributo comunale sui rifiuti inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, avvisi di pagamento, ottemperando a tutte le disposizioni in materia di completezza d'informazione e trasparenza, anche nel rispetto delle direttive ARERA.

L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000 (Statuto del contribuente).

2. Il tributo per l'anno di riferimento è versato al Comune mediante pago PA o altra modalità di pagamento prevista dalla normativa vigente;

3. Il Comune riscuote il tributo suddividendo l'ammontare complessivo in almeno due rate, con le scadenze stabilite dal Consiglio Comunale.

E' data facoltà di effettuare il pagamento in un'unica soluzione entro la scadenza della prima rata. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006.

4. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.

5. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede all'invio di un sollecito di pagamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In mancanza, si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica, come indicato nel successivo art. 29, con irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 695 della Legge 27/12/2013, n. 147 e l'applicazione degli interessi di mora.

## **ART. 25 - IMPORTI MINIMI**

1. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto, comprensivo della maggiorazione e del tributo provinciale sia inferiore a € 12,00.
2. Non sono eseguiti rimborsi per importo annuale dovuto inferiore al medesimo limite di cui al comma 1.

## **ART. 26 - DICHIARAZIONE TARI**

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei possessori o detentori.
3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso come da successivo comma 5). La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, può essere consegnata o direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r o a mezzo fax, allegando fotocopia del documento d'identità, o posta elettronica o PEC.
4. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le modificazioni. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.
5. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:  
Utenze domestiche
  - Generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
  - Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
  - Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
  - Numero degli occupanti i locali (solo se necessario);
  - Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
  - Data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione;
  - La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.Utenze non domestiche
  - Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività, PEC;
  - Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
  - Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;

- Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
- Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali;
- Data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati.
- La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni. La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invia per posta elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.

6. La dichiarazione di cessazione dei locali o delle aree deve indicare di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In caso di presentazione della stessa nei termini il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione nel termine del 30 giugno dell'anno successivo il tributo non è dovuto se il contribuente dimostra di non aver continuato il possesso o la detenzione dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.

7. Nel caso di decesso del contribuente ed estinzione del nucleo familiare, i familiari o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro un anno dal decesso o entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo se più favorevole.

8. In sede di prima applicazione del tributo, ai fini della dichiarazione TARI, restano ferme le superfici dichiarate o definitivamente accertate ai fini della TIA o della TARES eventualmente opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione della tassa sui rifiuti. Suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti, nel rispetto dei principi della L. 212/2000.

## **ART. 27 - RIMBORSI E COMPENSAZIONE**

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.

3. Il rimborso può avvenire anche tramite compensazione con il medesimo o altri tributi comunali.

4. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura e con le modalità stabilite dal regolamento delle entrate comunali, con decorrenza dalla data del versamento.

5. Non si procede al rimborso o alla compensazione di somme per importi inferiori ai limiti minimi di versamento spontaneo fissati nel presente regolamento.

## **Art. 28 - FUNZIONARIO RESPONSABILE**

1. La Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge.

## **ART. 29 - VERIFICHE ED ACCERTAMENTI**

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:

- a. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
- b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
- c. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato (indicare da chi, in base alla struttura organizzativa dell'ente), dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:
  - degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
  - del proprio personale dipendente;
  - di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.

Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.

- d. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi:

- delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- delle comunicazioni di fine lavori ricevute;
- dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
- dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
- di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.

3. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento esecutivo motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e

delle spese. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.

4. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante modello di pagamento unificato.

5. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, sostituiscono la dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

## **ART. 30 - MISURE PREVENTIVE PER SOSTENERE IL CONTRASTO DELL'EVASIONE DEI TRIBUTI LOCALI**

1. In applicazione dell'art. 15 ter del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58, si dispone che il rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni, segnalazioni certificate di inizio attività, uniche o condizionate, concernenti attività commerciali o produttive, siano subordinati alla verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali da parte dei soggetti richiedenti.

## **ART. 31 - SANZIONI ED INTERESSI**

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento alle prescritte scadenze dell'imposta unica comunale risultante dalla dichiarazione, viene irrogata la sanzione stabilita dall'art. 13 del Decreto Legislativo 471/97.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.

3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione amministrativa dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.

4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario entro il termine indicato nell'atto di richiesta e comunque entro 60 giorni dalla sua notificazione si applica la sanzione amministrativa da € 100,00 a € 500,00; in caso di risposta oltre il termine di 60 giorni dalla notifica, si applica la sanzione da € 50,00 ad € 200,00.

5. Le sanzioni di cui ai commi 2, 3 e 4 sono ridotte a un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

6. Le utenze non domestiche che godono dell'esenzione dalla parte variabile della tariffa ai sensi degli art. 6 e 6-bis e che siano trovate ad usufruire del servizio di raccolta pubblico (porta a porta o tramite ecocentro), verranno sanzionate con la misura massima prevista per l'abbandono di rifiuti e verrà loro addebitato il 100% della parte variabile per l'intero anno di imposta.

7. Quanto previsto dal comma precedente verrà applicato anche alle industrie o alle altre utenze non domestiche esentate dal pagamento del tributo per produzione rifiuti speciali che siano trovate ad usufruire per tali rifiuti del servizio di raccolta pubblico (porta a porta o tramite ecocentro).

## **ART. 32 - RISCOSSIONE COATTIVA**

1 La riscossione coattiva è eseguita sulla base di atti di accertamento notificati che hanno acquisito l'efficacia di titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 1 commi 792-814 L. 160/2019 e s.m.i..

2. La notifica del relativo titolo esecutivo avviene, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento è divenuto definitivo, ai sensi dell'art. 1, comma 163, della L. 296/2006.

3. La riscossione coattiva è eseguita dal Comune in forma diretta ovvero affidata:

- a) ai soggetti abilitati alla riscossione delle entrate locali secondo le disposizioni contenute nel comma 5 dell'articolo 52 del D.Lgs 446/97;
- b) al soggetto preposto alla riscossione nazionale secondo le disposizioni di cui all'art. 2 del D.L. 193/2016 e s.m.i.;

## **ART. 33 - DILAZIONI DI PAGAMENTO E ULTERIORI RATEIZZAZIONI**

1. Il Funzionario Responsabile ha facoltà di concedere dilazioni di pagamento o ulteriori rateizzazioni degli importi dovuti in forma spontanea o a seguito della notifica di avvisi di accertamento, ai contribuenti che ne facciano richiesta scritta, secondo le modalità stabilite dal Regolamento Generale delle Entrate.

## **ART. 34 – FONDO PER IL POTENZIAMENTO DELLA GESTIONE DELLE ENTRATE**

1. In osservanza a quanto disposto dall'art. 1 comma 1091 della Legge 30 dicembre 2018 n. 145, il maggiore gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti TARI, nell'esercizio fiscale precedente a quello di riferimento, risultante dal conto consuntivo approvato, nella misura massima del 5 per cento, è destinato, limitatamente all'anno di riferimento, al potenziamento delle risorse strumentali del servizio tributi e al trattamento accessorio del personale dipendente del Servizio Tributi.

2. La Giunta Comunale è competente alla regolamentazione delle relative modalità, alla concreta determinazione della percentuale e dei criteri di ripartizione da applicarsi nell'anno successivo, tenuto conto dell'entità delle somme effettivamente riscosse ai sensi del comma precedente.

## **ART. 35 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del Decreto Legislativo 196/2003 e del Regolamento UE n. 679/2016.

#### **ART. 36 - ENTRATA IN VIGORE E NORME FINALI**

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal primo gennaio 2021.

2. È abrogata ogni norma regolamentare in contrasto con le disposizioni del presente regolamento.